

***REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI
STUDIO E DI SPECIALIZZAZIONE - ART. 17 DELLA LEGGE
REGIONALE 3 SETTEMBRE 1991, N. 43***

(Adottato con delibera del C.d.A. del 18.02.1999, integrato dalle
modifiche deliberate dal C.d.A. il 14.12.2006)

Art. 1

FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i requisiti richiesti per l'attribuzione, nel rispetto dell'art. 17 della legge regionale 3 settembre 1991 n. 43, di borse di specializzazione o di studio.

Art. 2

REQUISITI PREVISTI DAI BANDI

1. I bandi per l'attribuzione delle borse di specializzazione o di studio devono contenere i requisiti attinenti l'attività di studio e di ricerca in atto.

Art. 3

MODALITA' DI INDIZIONE

1. Il Direttore in via autonoma o su proposta del Responsabile di Area o di Prodotto approva il bando per l'attivazione della borsa di studio o di specializzazione specificando i requisiti di professionalità e di studio richiesti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2.
2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per l'attribuzione delle borse di studio o di specializzazione scade il quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul B.U.R.P. Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Art. 4

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da:
 - a) Direttore o da un suo delegato;
 - b) Dirigente competente per materia;
 - c) Un componente del Comitato Scientifico;
 - d) Funzionario amministrativo con funzioni, anche, verbalizzanti.
2. Alla commissione esaminatrice è riconosciuto il seguente gettone:
 - a) € 500,00 lordi per il Presidente;
 - b) € 450,00 lordi per il Dirigente competente per materia e per il componente del Comitato Scientifico;
 - c) € 350,00 lordi per il funzionario amministrativo.

Art. 5

PROVE DI SELEZIONE

1. La prova selettiva è costituita da un colloquio sulle materie inerenti l'oggetto della borsa di studio o di specializzazione, oltre che volta ad approfondire la preparazione del candidato/a.

Art. 6

SVOLGIMENTO DELLE PROVE

1. Il colloquio di cui all'art. 5 del presente Regolamento non può aver luogo nei giorni festivi. Il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico. Il colloquio ha una valutazione minima di sufficienza espressa in termini numerici in 25/35.

Art. 7
PUNTEGGIO

1. La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
 - a) 65 punti per i titoli;
 - b) 35 per il colloquio.I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a) 10 punti per i rapporti di collaborazione o di lavoro autonomo con Istituti scientifici pubblici e privati effettuati nel triennio precedente la selezione;
 - b) 10 punti per i titoli accademici e di studio;
 - c) 10 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;
 - d) 35 punti per il curriculum formativo e professionale.
2. La valutazione delle pubblicazioni e delle relazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione all'originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, all'attinenza dei lavori stessi con la borsa di studio o di specializzazione da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.
3. Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle categorie precedenti, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito. Sono altresì valutate, purché giornalmente documentate, le eventuali partecipazioni a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica.
4. La lettera di presentazione, attestata da professori universitari, ovvero da studiosi e personalità scientifiche di chiara fama, costituisce elemento della valutazione del curriculum formativo e professionale del candidato/a e contiene le esperienze di studio e professionali di diretta conoscenza di colui/colei che le attesta.

Art. 8

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. L'importo complessivo dell'assegno, da corrispondere per l'attribuzione di una borsa di studio o di specializzazione, riservata ai laureati in possesso di laurea specialistica o di laurea di vecchio ordinamento è di € 20.000,00 lordi per la durata complessiva di 12 mesi e comporta l'impegno settimanale di n. 36 ore.